

L' Assessore

TIPO ANNO NUMERO  
 Reg. PG | 2008 | 77777  
 del 21/03/2008

Ai Direttori Generali  
 delle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna

Ai Direttori dei Dipartimenti di Sanità Pubblica  
 delle Aziende USL della Regione Emilia-Romagna

e, p.c. Ai Sindaci dei Comuni della regione Emilia-Romagna

LORO SEDI

Oggetto: Legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 "Disciplina degli accertamenti della disabilità – Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale". Innovazioni in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n 26 del 19 febbraio u.s. ha pubblicato la Legge Regionale in oggetto che, al titolo quarto, con gli articoli da 18 a 22, riordina e aggiorna la normativa regionale in materia di autorizzazioni delle attività sanitarie, già oggetto di regolamentazione da parte degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14 e 16 della legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998, procedendo, di fatto, ad una riformulazione organica dell'intera preesistente normativa regionale della materia che, non a caso, viene espressamente abrogata dalla lettera c) del successivo articolo 25.

Prima di entrare nel merito, si ritiene opportuno, anche al fine di evitare timori e/o interpretazioni distorte, far presente che, l'articolo 22 della legge in esame fa espressamente salvi tutti i provvedimenti già adottati e quelli in itinere alla data di entrata in vigore della legge (5 marzo 2008), per cui, salvo alcuni aspetti particolari che saranno di seguito evidenziati, il quadro regolamentare preesistente (DGR n. 327/04 e successive integrazioni e puntualizzazioni) conserva la sua piena validità fino all'adozione, da parte della Giunta regionale, dei nuovi provvedimenti attuativi previsti dalle norme di cui si tratta.

Ciò posto, si ritiene utile richiamare l'attenzione sulle singole disposizioni entrate in vigore, mettendo in evidenza gli aspetti innovativi di ciascuna di esse.

**Articolo 18- Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie ed all'esercizio di attività sanitarie:**

- il primo comma adegua la legge regionale a quanto stabilito dall'articolo 8 ter del D.L.gs. n. 229/99 circa la necessità di autorizzazione per la realizzazione di nuove strutture sanitarie, o per l'ampliamento, l'adattamento o la trasformazione di quelle esistenti, puntualizzando che tale autorizzazione riguarderà solo

40127 Bologna, Viale Aldo Moro, 21 – Tel. 051.6397150 – 051.6397151 – Telefax 051.6397050  
 e-mail: [sanita@regione.emilia-romagna.it](mailto:sanita@regione.emilia-romagna.it)

ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
		3505	600	80	40	10		2008	1	

a uso interno DP  Classif. Fasc.

*mla*  
*91*



alcune tipologie di strutture individuate dalla Giunta regionale; fino a tale momento la materia continua ad essere disciplinata dalla DGR n. 555 del 1.3.2000;

- i successivi commi, a parte la dizione *autorizzazione all'esercizio*, che supera quella precedente di *autorizzazione al funzionamento*, non comportano, fino all'adozione dei previsti provvedimenti da parte della Giunta regionale, innovazioni rispetto a quanto stabilito dalle DGR n. 327/04 e successive integrazioni e puntualizzazioni.

**Articolo 19-Procedure per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie:**

- a parte la puntualizzazione circa la natura giuridica e i conseguenti rapporti tra le Commissioni di esperti e i Dipartimenti di Sanità Pubblica, anche l'articolo in esame non introduce disposizioni destinate ad entrare immediatamente in vigore, anche per quel che riguarda l'attività del Gruppo ispettivo nei termini stabiliti dalla DGR n. 327/04.

Per quanto riguarda l'aspetto prima evidenziato, i primi due commi fanno chiarezza in ordine ai rapporti tra la Commissione di esperti e il Dipartimento. Si puntualizza, infatti, che il parere al Comune non viene rilasciato dalla Commissione, come affermato dall'abrogato articolo 4 della L.R. n. 34, ma dal Dipartimento, che si avvale dell'apporto tecnico di un organismo consultivo interno al Dipartimento stesso, costituito da una apposita Commissione nominata dal Direttore Generale dell'Azienda;

- la norma conferma i tempi per l'espletamento delle diverse fasi istruttorie già previsti dall' articolo 4 della legge n. 34 e, al VI comma, prevede che la Giunta regionale, con uno o più provvedimenti definisca la composizione delle Commissioni di esperti e gli elementi che comportano il rilascio di una nuova autorizzazione del Comune rispetto a quelli che, invece, previa comunicazione degli interessati, si esauriranno in una presa d'atto da parte del Dipartimento di Sanità pubblica.

Anche in questo caso, fino all'adozione di tali atti, le Commissioni esistenti rimangono pienamente legittimate e le tipologie, i contenuti e la competenza circa il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione rimangono quelle definite, per ultimo, con la Circolare n. 6 del 23 giugno 2006.

**Articolo 20 – Vigilanza:**

- la norma vuole superare i dubbi e le incertezze sulla individuazione dei soggetti titolari della funzione che, negli ultimi anni, hanno contribuito alla oggettiva attenuazione dell'esercizio della funzione in parola sulle strutture soggette a regime di autorizzazione.
- nel ribadire la competenza primaria in tale campo dei Dipartimenti di Sanità pubblica la disposizione in esame conferma, come è ovvio, che i Comuni e la Regione possono disporre, controlli e verifiche, avvalendosi, di norma, del competente Dipartimento.
- si confermano, inoltre, le procedure e i percorsi sanzionatori già disposti in precedenza, mentre si supera definitivamente la durata quadriennale dei provvedimenti di autorizzazione e la conseguente necessità di redazione, da parte degli interessati, delle autocertificazioni da trasmettere a conferma della permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività.
- è opportuno tener presente che le disposizioni dettate dall'articolo in esame entrano immediatamente in vigore.

**Articolo 21 - Anagrafe delle strutture e degli studi autorizzati:**

Le disposizioni dell'articolo confermano i contenuti dell'abrogato articolo 6 della legge n. 34/98 circa la costruzione dell'anagrafe delle strutture sanitarie, ormai in fase di avanzata realizzazione, estendendola agli studi professionali e ai soggetti accreditati.

Distinti saluti

Giovanni Bissoni

